

(N. 1246)

*Urgenza*

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale**

(MARAZZA)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(PICCIONI)

col **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

e col **Ministro dell'Industria e Commercio**

(TOGNI)

**NELLA SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1950**

---

Proroga del termine stabilito per i versamenti al fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione.

---

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 23 dicembre 1949, n. 946, è stato prorogato fino al 30 giugno 1950 l'obbligo del versamento, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti per le indennità agli impiegati, stabiliti dal regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito con modificazioni nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251.

Entro lo stesso termine avrebbero dovuto essere adeguati alle norme dell'articolo 4 del predetto regio decreto-legge i contratti di assicurazione e di capitalizzazione previsti dall'articolo 5 dello stesso decreto.

Con altro disegno di legge, che è stato già

presentato alle Camere legislative, il Fondo di cui al regio-decreto legge 8 gennaio 1942, n. 5, viene soppresso e in sua vece viene istituito un Fondo di garanzia e di integrazione delle indennità agli impiegati.

Dato però che la discussione di detto disegno di legge al Parlamento non è stata portata a termine entro il 30 giugno, appare indispensabile concedere una proroga della sospensione dell'obbligo dei versamenti al Fondo indennità e del termine per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione.

A ciò si provvede con il presente disegno di legge che porta tale proroga al 31 dicembre 1950.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

È riaperto fino al 31 dicembre 1950, il termine stabilito con la legge 22 dicembre 1949, n. 946, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto medesimo.

### Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1950.